

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2050-2053-A

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2050

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 18 settembre 2024 (v. stampato Senato n. 729)

d’iniziativa della senatrice STEFANI

Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 18 settembre 2024*

E

n. 2053, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VARCHI, LA SALANDRA, PALOMBI

Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore

Presentata il 19 settembre 2024

(Relatrice: **BISA**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 10 giugno 2026, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 2050 e 2053. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i rispettivi stampati.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 2050, approvata dal Senato, e n. 2053, recante « Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore »;

rilevato che:

il provvedimento, composto da tre articoli, è volto a introdurre specifici meccanismi di rimodulazione dei termini processuali e del calendario delle udienze a fronte di apposita certificazione prodotta dal difensore attestante il legittimo impedimento;

l'articolo 1 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 153 del codice di procedura civile, in materia di improrogabilità dei termini perentori, con cui si prevede la rimessione in termini del difensore, che comprova di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile e che questa non gli consente di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato;

l'articolo 2 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 81-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e transitorie, che disciplina il calendario del processo, con il quale viene stabilito che, qualora il difensore non si presenti all'udienza e l'assenza sia dovuta ad una delle cause previste dal medesimo articolo 2 e queste non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, o comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo di posta elettronica certificata nei medesimi termini, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza;

l'articolo 3 introduce, infine, il nuovo comma 5-*ter* all'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale, il quale specifica le ipotesi costituenti legittimo impedimento del difensore per gli effetti di cui al comma 5 del medesimo articolo 420-*ter*;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali », di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO UNIFICATO

DELLA COMMISSIONE

—

**Disposizioni in materia di legittimo
impedimento del difensore.**

Art. 1.

(Modifica all'articolo 153 del codice di procedura civile, in materia di improrogabilità dei termini perentori)

1. All'articolo 153 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il difensore che comprova, a mezzo di idonea certificazione, di essere incorso in decadenze per causa a lui non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di calendario del processo)

1. All'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Quando il difensore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito,

forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, o comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo di posta elettronica certificata nei medesimi termini, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, in materia di impedimento a comparire del difensore)

1. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-ter. Agli effetti di cui al comma 5 costituiscono legittimo impedimento del difensore:

a) l'adozione nazionale e internazionale nonché l'affidamento del minore, avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) i comprovati motivi di salute propri, della prole, del coniuge e dei parenti o affini entro il secondo grado di parentela;

c) l'assistenza prestata a familiari con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992, o che siano affetti da patologie invalidanti;

d) un precedente e concomitante impegno professionale documentato ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0200260